

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1456-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

presentata alla Presidenza il 5 ottobre 2001

(Relatore: **FALSITTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 luglio 2001 (v. stampato Senato n. 373)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

Primi interventi per il rilancio dell'economia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° agosto 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che la Camera si accinge ad approvare assume un rilievo primario perché è diretto a tradurre normativamente le indicazioni contenute nel Documento di programmazione economica e finanziaria, con riferimento particolare alle disposizioni che il Governo ha inteso adottare per assicurare nel breve e medio periodo una consistente ripresa produttiva. Si tratta di un'esigenza generalmente condivisa e che ha assunto ancora maggiore urgenza in relazione ai gravissimi atti di terrorismo internazionale che presentano anche gravi ripercussioni sull'economia internazionale.

L'ampio consenso che si registra sul provvedimento è confermato dalla circostanza che tutte le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole sul provvedimento. In alcuni casi i pareri contengono osservazioni e condizioni le quali senza mettere in alcun modo in discussione l'impianto del provvedimento appaiono volte a migliorare la formulazione del testo, assicurare una maggiore efficacia alle norme giuridiche o garantire un più chiaro ambito applicativo. In due casi, in particolare, e sono quelli dei pareri resi dalla Commissione «Attività produttive, commercio e turismo» e dal Comitato per la legislazione, sono state poste condizioni. Esse saranno valutate con profonda attenzione. Ma prima di avviare la discussione generale d'Aula valga ricordare, nuovamente, che il

vario del provvedimento così come oggi appare (dunque, non toccato da modifiche migliorative) è l'effetto di una precisa volontà: privilegiare la rapida approvazione della legge e dare immediate risposte piuttosto che procrastinare i lavori di commissione per cercare di ottenere il migliore testo normativo possibile. Naturalmente la commissione, d'intesa con il Governo, ha ritenuto che i possibili miglioramenti del testo attuale potranno essere presi in considerazione in occasione di un prossimo provvedimento legislativo.

Ed ecco le ragioni di questa volontà: il bene per il nostro Stato, oggi, ovvero in un momento in cui gli eventi internazionali portano a situazioni di precarietà soprattutto nell'economia, impone un'inversione di tendenza: si è convinti che la rapida approvazione del testo che viene presentato sia capace di fronteggiare queste situazioni ed eliminare i rischi di recesso o ristagno.

1. *Le norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa.*

Le nuove disposizioni in materia di emersione dell'economia sommersa si inseriscono nel vigente quadro legislativo costituito dall'insieme degli interventi promossi dai Governi precedenti con i quali sono state previste agevolazioni sul piano amministrativo per coloro i quali vogliono rendere ufficiale il c.d. lavoro nero. Il

riferimento è all'articolo 5 convertito con modificazioni dal decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e successive modificazioni; all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni; all'articolo 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il senso delle nuove norme (in alcuni casi si tratta di norme di delega) è il medesimo già impresso dalle leggi ricordate ma, rispetto a queste, è più intenso e più esteso: anzitutto si vuole porre le condizioni perché si sviluppi una giusta concorrenza tra i lavoratori che lavorano in nero e lavoratori che lavorano in bianco o tra questi e quelli che lavorano ufficialmente solo in parte; in termini più diretti: una giusta «assunzione». Affinché tale volontà possa realizzarsi è necessario che la dichiarazione di emersione garantisca: convenienza nel sistema, coerenza con il sistema e stabilità nel sistema. In questo quadro si inseriscono i profili strutturali dell'impianto normativo caratterizzato dalla previsione di agevolazioni fiscali riferite a periodi di imposta pregressi e futuri, il concordato e la regolarizzazione degli impianti produttivi. Sono inoltre state introdotte adeguate cautele contro l'aggiramento elusivo delle regole.

Per quanto concerne la dichiarazione di emersione, essa è il titolo con il quale il dichiarante accede ai regimi tributario e previdenziale stabiliti dalle nuove norme. Nel corpo della legge essa esprime validità per il periodo d'imposta in corso e nei due successivi. È anche il luogo in cui esercitare l'opzione per beneficiare di uno speciale concordato tributario e previdenziale.

Ove per presupposti s'intendano gli elementi della fattispecie necessari alla produzione o determinazione degli effetti giuridici della norma stessa ecco quali sono i presupposti soggettivi e oggettivi implicati dalla disciplina della dichiarazione di emersione.

Dal punto di vista soggettivo, occorre ricordare come: la dichiarazione possa essere presentata dall'imprenditore, dal

lavoratore dipendente, dal lavoratore autonomo (l'introduzione di questa ultima categoria è l'esito di un emendamento presentato dal Senato). Dal punto di vista oggettivo, la dichiarazione presuppone che il dichiarante abbia fatto ricorso o abbia fornito lavoro irregolare; è irregolare il lavoro non dichiarato o dichiarato solo in parte ai fini tributari e previdenziali.

Nel prosieguo s'intende con «dichiarato» il contenuto della dichiarazione del soggetto che decide di accedere ai regimi sostitutivi tributario e previdenziale; per regime sostitutivo, il meccanismo impositivo, circoscritto alla peculiare fattispecie delle norme del capo in esame, che sostituisce le normali imposte applicabili a quelle fattispecie.

È «dichiarato» l'addizione delle somme pagate ai lavoratori dipendenti non regolari e dunque sottratte ai regimi tributario e previdenziale oppure, dall'angolazione del prestatore del lavoro, l'addizione delle somme percepite e allo stesso modo non dichiarate. L'addizione riguarda le somme relative al periodo d'imposta in corso ma l'estensione degli effetti riguarda anche i due periodi d'imposta successivi.

Il regime sostitutivo stabilisce che l'imprenditore (o il lavoratore autonomo) che dichiara il lavoro sommerso sia sottoposto ad una aliquota ridotta ai fini IRPEF, IRPEG, IRAP del 10 per cento per il primo anno; dell'15 per cento per il secondo anno; del 20 per cento per il terzo anno. L'aliquota è calcolata sugli ammontari emersi e la tassazione è separata per modo che la base imponibile sulla quale incidono i tributi sostitutivi sia avulsa da quella sulla quale si calcolano quelli ordinari. Il regime previdenziale è anch'esso agevolato e prevede per i medesimi periodi le seguenti aliquote: 8 per cento; 10 per cento; 12 per cento. L'imposta e la contribuzione, così come determinate, non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di altri tributi (imposte, tasse o contributi). Essa non genera neppure credito d'imposta ex articolo 14 del testo Unico delle imposte sui redditi.

Da altra angolazione, quella del lavoratore dipendente, la disciplina è naturalmente più semplice: la base imponibile sconta l'aliquota ridotta del 6 per cento; dell'8 per cento; del 10 per cento ai fini delle imposte dirette; il lavoratore è esentato dalle contribuzioni previdenziali.

Si ricorda come il Governo abbia concordato con le parti sociali alcune modifiche al testo, con particolare riguardo alle aliquote previdenziali di emersione, nonché alla ricostruzione dell'anzianità a fini contributivi, le quali non sono state inserite nel testo essenzialmente in considerazione della necessità di consentire una approvazione sollecita dello stesso. La Commissione ha peraltro sottolineato l'opportunità di un prossimo intervento legislativo diretto ad introdurre nell'ordinamento tali modificazioni.

Oltre alla riduzione del carico tributario e previdenziale per il periodo d'imposta in corso e i due successivi, la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare porta con sé anche altri benefici sia per l'imprenditore o il lavoratore autonomo, che per il lavoratore dipendente.

Ecco quali sono, in particolare, i benefici per l'imprenditore ed il lavoratore autonomo (i c.d. « sostituiti d'imposta »):

a) possono chiedere l'applicazione delle aliquote ridotte già ricordate su una base imponibile costituita da maggiori utili rispetto al passato pari al triplo dell'ammontare del lavoro nero dichiarato nel periodo d'imposta;

b) possono utilizzare, pur in costanza delle predette agevolazioni, il credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto così come stabilito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) possono accedere ad un concordato che consente di sanare violazioni (sia per le imposte dirette che per l'Imposta sul valore aggiunto) dipendenti dal costo del lavoro irregolare utilizzato. Il concordato deve essere espressamente richiesto nell'ambito della dichiarazione di emersione e prima che siano intercorsi ispezioni, accessi, verifiche o sia stato notifi-

cato l'avviso d'accertamento. Sempre sul piano applicativo comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8 per cento su quanto dichiarato senza applicazione di sanzioni e interessi e, nel momento in cui il tributo deve essere assolto, se l'importo viene pagato immediatamente v'è anche una riduzione del 25 per cento (in ipotesi di pagamento rateale non saranno addebitati interessi). L'istituto premiale, in quanto tale, esprime naturali effetti preclusivi dell'azione d'accertamento da parte degli uffici della finanza; nel caso specifico l'effetto preclusivo è limitato quantitativamente: l'Amministrazione finanziaria non potrà accertare nei limiti del triplo dell'ammontare delle somme dovute per il lavoro irregolare dichiarato;

d) il concordato produce effetti « estintivi » anche sul piano della responsabilità penale per reati connessi all'utilizzo di lavoro irregolare: in particolare, non potranno essere contestati e puniti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ovvero, rispettivamente, il delitto di « dichiarazione infedele » e il « delitto di omessa dichiarazione »; il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria); i reati contravvenzionali, le violazioni amministrative e le violazioni civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso;

e) per quanto concerne il lavoratore dipendente (il c.d. « sostituito »), questi potrà regolarizzare il passato mediante il pagamento di 200 mila lire al mese e sarà escluso dal pagamento dell'IRPEF per i tre anni successivi;

f) avrà il diritto a ricostruire in tutto o in parte la posizione pensionistica negli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni: la contribuzione è volontaria, ma è integrata fino a un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 388 del 2000.

L'utilizzo del lavoro nero è un fenomeno che spesso si accompagna a illeciti

di tipo ambientale-urbanistico (capannoni non in regola, etc.); e così, tra gli effetti della dichiarazione di emersione, v'è anche quello di applicare ai soggetti dichiaranti gli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (relativi al procedimento di prescrizione e regolarizzazione in materia di disciplina sanzionatoria del lavoro) estesi anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo la lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto.

Nel corpo dell'articolo 2, in cui v'è disciplinata l'estensione degli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 come anzidetto, al secondo comma è prevista una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia ambientale. La delega, la quale da un lato ha lo scopo di armonizzare e stabilire l'intervento descritto al primo comma, mira ad introdurre una causa estintiva speciale dei reati ambientali e una procedura di ravvedimento operoso per le violazioni ambientali di carattere amministrativo.

Al quinto comma dell'articolo 1 è stabilita la regola secondo la quale, onde evitare ingiusti benefici, è previsto che le disposizioni sull'emersione del lavoro irregolare non si applichino ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 62 del Testo unico delle imposte sui redditi. I soggetti contemplati dalla norma evocata sono i familiari entro un certo grado.

Per quanto concerne la regolarizzazione del sommerso per gli anni pregressi il congegno escogitato risulta modellato in modo razionale in ogni sua parte e perciò perfettamente funzionale allo scopo che, con esso, si vuole conseguire. I prelievi previsti sono assai « miti » e i benefici a cui essi danno ingresso, « cospicui ».

Qualche dubbio suscita il sistema proposto per la dichiarazione delle irregolarità dei periodi d'imposta a venire, posto che esso è legato ad un fattore (il maggior reddito) incerto nell'*an* e nel *quantum*, ossia indipendente dalla scelta di autoregolamentazione adottata dall'imprenditore.

Occorrerà valutare l'opportunità di introdurre in un successivo provvedimento alcune correzioni per non far inceppare il meccanismo riferito agli esercizi futuri, correlando la spettanza del beneficio alla presenza, *tout court*, di un reddito imponibile e non già, come è nel testo attuale, ai maggiori imponibili.

2. *Gli incentivi fiscali per l'investimento e lo sviluppo.*

L'articolo 4, il quale da avvio alle disposizioni recate dal Capo II, riproduce nella sostanza, ma con novità, la previgente disciplina denominata nella prassi « Legge Tremonti » di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 357 del 1994. Ed è proprio questo articolo ad essere richiamato come luogo in cui sono inserite le norme che dovranno disciplinare le modalità di applicazione anche del nuovo intervento. Rispetto alla disciplina di richiamo, tuttavia, oggi è mutato il quadro legislativo che sta sullo sfondo: infatti, a differenza di allora, esistono speciali regole che agevolano l'imposizione del reddito d'impresa in relazione ad alcune tipologie d'investimento. L'intervento del Governo in questa materia e l'intensità del suo contenuto hanno la propria causa nella volontà di riformare profondamente il sistema di tassazione del reddito d'impresa. La riforma è volta a pervenire a « basi imponibili più razionali delle attuali e con una sola aliquota del 33 per cento utilizzabile da tutti i produttori in sostituzione delle attuali aliquote, segmentate e scalate regressivamente in rapporto alla dimensione e alla sofisticazione delle imprese » come può leggersi nella relazione di accompagnamento al disegno di legge.

Come si vedrà più in dettaglio la norma che reintroduce l'agevolazione esclude dall'imposizione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo una percentuale degli investimenti in beni strumentali calcolato secondo un preciso criterio.

Con riferimento ai presupposti soggettivi e all'ambito oggettivo d'applicazione, l'agevolazione in oggetto, integrando la

versione originaria, è estesa alle banche e alle compagnie di assicurazione; è inoltre prevista l'estensione della disciplina fiscale agevolata ai lavoratori autonomi. Questi ultimi devono essere attivi alla data di entrata in vigore della legge in oggetto anche se con un'attività inferiore a cinque anni.

Sotto il profilo oggettivo la norma si applica agli investimenti in beni strumentali (materiali o immateriali). Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce ciò che è investimento e, per questa via, precisa che è tale: (i) la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti; (ii) il completamento di opere sospese; (iii) l'ampliamento; (iv) la riattivazione; (v) l'ammodernamento di impianti esistenti e (vi) l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura. Oltre all'investimento in capitale, ed ecco un'ulteriore novità (inserita nel corpo del comma 2), rileva anche quello nella formazione e aggiornamento e le spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni (quest'ultima specificazione è l'effetto di un emendamento apportato dalla commissione finanze del Senato).

Quanto alla materia « detassata » il comma 1 dell'articolo 4 esclude dall'imposizione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo « il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore ».

Analogamente a quanto disciplinato nella previgente « legge Tremonti » anche l'articolo 4, al comma 6, contiene una disposizione antileusiva. Nello schema tracciato dalla norma l'incentivo fiscale è revocato quando si realizzano eventi tassativi, ovvero quando i beni oggetto degli

investimenti: vengono ceduti a terzi; vengono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto o entro il quinto periodo d'imposta se si tratta di beni immobili.

L'articolo 5 chiude il Capo II e la materia in cui sono agevolati gli investimenti. Più sopra si è ricordato che lo sfondo sul quale interviene la nuova legge Tremonti per il rilancio dell'economia oggi è caratterizzato da alcune leggi speciali che riguardano simili o i medesimi oggetti; tra queste, principalmente: il decreto legislativo n. 466 del 1997 e successive modifiche (la c.d. Dual Income Tax – Dit); l'articolo 2 commi da 8 a 12 della legge n. 133 del 1999 e successive modifiche (la c.d. legge Visco). L'articolo 5 reca il rioridino tra norme ed effetti. Ed ecco il modo: A) viene previsto un sistema tassativo di soppressione delle agevolazioni indicate nella Tabella A, allegata al provvedimento; B) un sistema di cumulo tra agevolazioni relative ad investimenti già effettuati alla data del 30 giugno 2001; C) un sistema opzionale tra agevolazioni esistenti e la nuova disciplina enunciata dall'articolo 4, comma 1.

In particolare, per quanto concerne la c.d. legge Visco: gli investitori già interessati dal provvedimento (perché hanno effettuato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13 della legge n. 133 del 1999) possono: continuare a beneficiare del regime scelto; optare per il regime di cui all'articolo 4; cumulare i regimi ma per quanto riguarda la nuova disciplina ciò vale solo nell'ambito delle spese di formazione e aggiornamento;

Per quanto concerne la Dit: i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 hanno eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997 continuano a fruire dei relativi benefici. Ma, in alternativa al regime disposto dal decreto legislativo citato e per ciascun periodo d'imposta possono: optare per la disciplina di

cui all'articolo 4 del provvedimento (nuova legge Tremonti); cumulare i regimi ma per quanto riguarda la nuova disciplina, anche in tal caso, ciò vale nell'ambito delle spese di formazione e aggiornamento oppure quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata secondo la legge DIT è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

Per quanto concerne la disciplina di cui all'articolo 8, commi 1, 2, e 3 della legge n. 388 del 2000: i soggetti che beneficiano delle agevolazioni (credito d'imposta) disposte con le norme evocate possono: mantenere il regime prescelto; rinunciare al regime prescelto optando per l'incentivo di cui all'articolo 4; cumulare gli incentivi ma solo per le spese di formazione e aggiornamento.

L'articolo 5 chiude con una deroga alle norme stabilite dallo «statuto del contribuente» (legge 27 luglio 2000, n. 212). Segnatamente, la norma derogata è l'articolo 3, comma 1, dello Statuto ove si afferma, a guisa di principio, che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo quanto stabilito in materia di norme interpretative da disporsi solo in casi eccezionali e qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica; la norma derogante è il comma 3 dell'articolo 5 del provvedimento ove si afferma che i redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame che fruiscono delle agevolazioni più sopra richiamate non rileveranno ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta *ex* articolo 105 del testo unico delle Imposte sui redditi. Per questa vengono eliminati i c.d. «crediti d'imposta virtuali».

Si è detto fin dall'inizio che l'intervento interseca discipline speciali d'agevolazione sull'imposizione reddituale. Per quanto concerne Dit e Superdit, le quali, appunto, portano alcune di quelle discipline che attraverso l'agevolazione incentivano l'investimento, si osserva che esse pur «avvicinabili» sono in realtà profondamente diverse dalla legge Tremonti: le ragioni che stanno alla base di quei provvedimenti partono dall'assioma che è da premiare

chi fa investimenti con capitali propri; solo chi versa in siffatta situazione è «virtuoso». Per ciò l'investimento è agganciato ad un doppio parametro, la crescita del capitale e la crescita dell'investimento; la parte di nuovo investimento che non trova copertura in nuovo capitale proprio non merita l'agevolazione.

Questo meccanismo ha finito per essere un privilegio di pochi grandi o medi imprenditori in grado di utilizzare strumenti sofisticati per manovrare a piacimento il capitale proprio modificandolo quantitativamente a seconda delle necessità. Da qui l'ulteriore effetto perverso della sperequazione nell'applicazione delle imposte reddituali.

Il nuovo strumento, per contro: 1) ha una platea di potenziali fruitori enormemente più vasta; 2) è nel suo congegno applicativo semplicissimo. Esso può essere utilizzato da ogni produttore. Condizione necessaria e sufficiente per l'utilizzo è che sia stato effettuato un investimento strumentale all'attività produttiva comparativamente di una consistenza maggiore di quella che si può considerare abituale per ogni specifica impresa.

La vastità applicativa è fortemente potenziata dalla regola che esclude dalla media del quinquennio il periodo d'imposta in cui l'investimento è stato maggiore. Per ciò è lecito prevedere che qualsiasi investimento in nuovi impianti finirà per dare diritto all'agevolazione. Un altro aspetto incentivante che merita attenzione consiste nell'elargizione di esso anche ai lavoratori autonomi.

3. *Le disposizioni per favorire l'innovazione.*

Con riferimento alle nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale la norma portata dall'articolo 6 segue la filosofia di fondo dell'intervento generale il quale, seppure distribuito su oggetti diversi ed eterogenei, è unica ed organica: rilanciare l'economia. Nel caso di specie la funzione della norma è favorire la nascita e lo sviluppo di società che

« non hanno bisogno di mezzi propri » come strumento di finanziamento e per questa via consente, in luogo della tradizionale costituzione del capitale sociale mediante il versamento diretto, di sottoscrivere una polizza assicurativa o un contratto di fideiussione bancaria.

Possono fruire dell'innovazione le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata. Sono escluse le banche, gli enti e le società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modificazioni.

La norma introduce una « facoltà » esercitata la quale i soggetti ricordati possono sottoscrivere il capitale sociale senza versamento di denaro ma utilizzando, come si è detto, una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria; le forme di equivalenza tra polizza e fideiussione bancaria stipulate e capitale sottoscritto sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne le nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali, l'obiettivo precipuo dell'articolo in esame è innovare la disciplina vigente con un sistema che eviti l'insorgere di conflitti sull'accertamento della proprietà dell'invenzione. La ragione, anche in tal caso, resta la medesima: favorire la trasformazione delle invenzioni in progetti concreti e dunque alimentare la spinta economica. Più in particolare, l'articolo 7 incide con nuove regole il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e deroga, da questa prospettiva, alle disposizioni in materia di invenzioni industriali. In sintesi prevede che al ricercatore-inventore, legato da un rapporto di lavoro con un'università o con una pubblica amministrazione che persegue istituzionalmente fini di ricerca, sia riconosciuta la proprietà esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. All'inventore è riconosciuto un diritto sul canone di sfruttamento del bene in misura non inferiore al 50 per cento. Se il ricercatore-inventore non da inizio allo sfruttamento industriale dell'opera entro cinque anni dalla data del rilascio del bre-

vetto, il diritto di proprietà esclusiva è trasferito alla Pubblica amministrazione al fine di salvaguardare il pubblico interesse.

4. *Le norme per la soppressione di adempimenti inutili e la semplificazione.*

Con riferimento all'articolo 8, recante « Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori », si rileva che la norma, incidendo sul dettato del codice civile o delle leggi speciali fiscali, elimina adempimenti formali tradizionali: il senso dell'eliminazione sta nella consapevolezza che essi, di fatto, sono divenuti solo fattori di complicazione del sistema fiscale. Ecco, più in particolare, le ragioni principali dell'intervento: si osserva che il sistema di tenuta e conservazione dell'impianto contabile così come concepito dal legislatore fiscale è eccessivamente complesso; gli adempimenti sono superflui; la garanzia del controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli organi delegati non viene toccata dall'eliminazione della vidimazione e della bollatura; coloro i quali operano nell'illegalità hanno da sempre contabilità e accessori formalmente affidabili, dunque, corretti; l'articolazione degli adempimenti, secondo l'assetto attuale, colpisce solo i soggetti che operano nella legalità e, per questa via, finiscono solo con l'irrigidire il meccanismo produttivo.

Più nel dettaglio, l'articolo 8 prevede le seguenti modifiche: eliminazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione iniziale del libro giornale e del libro degli inventari; eliminazione dell'obbligo di bollatura iniziale sui libri previsti dalla normativa IVA e su quelli tenuti ai fini delle imposte sui redditi; eliminazione della bollatura per i libri contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 73 (*ex*: libro dei cespiti ammortizzabili; i libri per le scritture dei sostituti d'imposta, etc.). La norma, infine, stabilisce l'eliminazione della tassa di concessione governativa dovuta in occasione delle vidimazioni del libro giornale e degli inventari

con un conseguente incremento dell'imposta di bollo.

Per quanto concerne l'articolo 9, recante «Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro», la disposizione si inserisce nel solco normativo già tracciato dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 vertente sull'introduzione dell'euro nell'ordinamento italiano. La norma è formulata in un unico comma diviso da due lettere: *a)* e *b)*; entrambe le lettere enunciano modifiche alla legge citata ed hanno lo scopo di semplificare l'attività degli amministratori di società nelle operazioni di conversione del capitale da lire a euro. Nella sostanza, la spinta semplificatoria sta nel consentire l'omologa delle delibere di conversione senza il transito dall'assemblea dei soci.

Relativamente all'articolo 10 recante «rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza» si evidenzia come l'articolo in parola sia effetto della medesima volontà di agevolare le relazioni tra cittadino e fisco che connota altre disposizioni già rassegnate: nella specie l'intervento riguarda due casi. Il primo, in cui il contribuente persegue la definizione negoziale di una lite che sta per insorgere con l'Amministrazione finanziaria; il secondo in cui il contribuente abbia già incardinato una lite con l'Amministrazione finanziaria.

Nella prima eventualità la norma attiene ai modi della rappresentanza del contribuente durante l'accertamento con adesione e precisa (aggiungendo al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 218 del 97 il comma 1-*bis*) che il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale secondo quanto previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 oppure, quando la procura è rilasciata da un centro di assistenza fiscale (CAF) che essa debba essere autenticata dal responsabile del predetto centro.

Nella seconda eventualità, cioè a lite promossa, la norma stabilisce che a de-

correre dal 20 maggio 2001 nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari con mezzi di telecomunicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 664 del 1986, l'obbligo di sottoscrizione è soddisfatto anche con la sottoscrizione del funzionario ricevente o un suo sostituto. Sulla copia foto-riprodotta deve comunque essere presente la sottoscrizione del funzionario che ha steso l'atto trasmesso.

Per quanto concerne l'articolo 11 recante «Disposizioni concernenti l'addizionale comunale IRPEF», si rileva come questa volta la direzione della semplificazione è nelle relazioni dei comuni con i cittadini, già avviata da precedenti leggi. Le disposizioni enunciate dall'articolo 11 vanno nel senso di rendere facilmente conoscibile la delibera che determina l'addizionale IRPEF. Infatti, poiché essa varia, nell'entità, da comune a comune, i sostituti d'imposta devono operare ritenute diverse sui redditi che erogano a percettori residenti in comuni diversi e le variazioni sono pubblicate nell'albo pretorio.

L'intervento proposto dal Governo introduce l'obbligo di pubblicare la delibera che fissa l'entità dell'addizionale IRPEF in un sito informatico specifico.

Il secondo comma dell'articolo 11 semplifica il versante dei versamenti periodici fiscali e previdenziali spostando le scadenze dei pagamenti.

5. La riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne l'articolo 12, recante, «Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili» si rileva come lo stesso sia diviso in commi a volte con contenuto eterogeneo. In ogni caso sono espressione unitaria ed organica della volontà semplificatoria nell'organizzazione della Amministrazione delle finanze.

Il primo comma fissa alcuni principi per l'emanazione di decreti presidenziali con i quali: eliminare duplicazioni di com-

petenze nel settore dei giochi, scommesse e concorsi a premio; istituire una struttura (o utilizzarne una già esistente) che accentri le competenze nei settori predetti. Ciò con gli obiettivi precisi (ed è il secondo comma) di: razionalizzare i sistemi informativi e la pubblicità; evitare le diseconomie derivanti dalla frammentazione delle competenze; prevedere, attraverso la delegificazione, la possibilità che venga modificata la disciplina dei singoli giochi così da garantire tra essi la perequazione del prelievo erariale.

Le ulteriori norme dell'articolo in commento riguardano il piano speciale d'accertamento in relazione alla disciplina sull'emersione del lavoro irregolare (di cui all'articolo 1); la formazione e mobilità del personale.

6. *La soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.*

L'intervento proposto dal Governo è anticipato da una legislazione che ha profondamente inciso sulla portata dei tributi in parola: il riferimento, in particolare è all'articolo 8 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) e all'articolo 69 della legge n. 342 del 2000. Tale ultima, oltre ad una vasta revisione del regime del tributo, riduce notevolmente le aliquote.

Le principali ragioni della nuova disposizione, essenzialmente, sono le seguenti:

la consapevolezza che l'imposta di successione è un tributo anacronistico: la dematerializzazione della ricchezza nelle parti di essa che sono maggiormente strategiche prende il posto della ricchezza in beni patrimoniali fisici (cc.dd. *assets*); questa sostituzione priva d'effetto l'azione dell'imposta che perde d'equità;

il gettito derivante dall'autoliquidazione è molto modesto così come quello che proviene dalla riscossione che è onerosissima per il costo del personale dedicato e delle strutture in generale: in sintesi l'imposta costa molto più di quello che dà.

Il cuore del nuovo regime è enunciato dai 2 commi dell'articolo 13: il primo sancisce l'abrogazione dei tributi; il secondo disciplina i trasferimenti di beni o diritti per donazione o altra liberalità tra vivi. Secondo le norme dell'articolo 13 allorché il trasferimento dei beni o diritti avviene tra soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado è dovuta imposta, ma alla condizione che la quota di ciascun beneficiario sia superiore a 350 milioni. L'imposta, in tal caso, è calcolata sull'eccedenza con aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso. Secondo questa logica le esenzioni, le agevolazioni, le franchigie determinate in ragione della disciplina soppressa vengono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento anzidetti.

L'intervento antielusivo è disposto dall'articolo 16 ed è formulato con tre norme, corrispondenti ai commi che lo formano. In particolare, la norma al primo comma stabilisce che i soggetti o i loro aventi causa che effettuano i trasferimenti di cui all'articolo 13 (ovvero i trasferimenti di beni tra vivi per spirito di liberalità) che hanno ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione della disciplina dei *capital gains* e cedono gli stessi a terzi entro i successivi cinque anni, sono tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva come se il trasferimento di quel tipo non fosse avvenuto, salvo il diritto di scomputare dall'imposta sostitutiva i tributi dovuti per il trasferimento a titolo oneroso; la norma al secondo comma specifica che il valore dei beni trasferiti è lo stesso valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi nei confronti del dante causa; la norma al terzo comma, con un richiamo all'articolo 69, comma 7 della legge n. 342 del 2000 conferma l'estensione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, anche alla nuova disciplina dei trasferimenti. L'articolo 37-*bis* evocato è una disposizione antielusiva che colpisce le operazioni dirette ad aggirare gli obblighi dell'ordinamento tributario e ad acquisire, attraverso questa condotta, vantaggi sul piano impositivo.

Conclusivamente, va ricordato che anteriormente alla riforma recata dal collegato 2000 l'imposta successoria sull'asse globale era un caso di scuola di contraddizione eclatante tra mezzo e fine, tra obiettivo perseguito e risultato raggiunto, tra il volere e il fare. L'imposta successoria (sull'asse globale) era nata come imposta patrimoniale a cadenza non annuale ma saltuaria. Per ciò, a differenza della patrimoniale annuale, normalmente ad aliquota proporzionale, essa era connotata da una progressività aspra e quasi feroce. L'evento causativo dell'intervento della leva fiscale era la morte della persona fisica e l'oggetto del prelievo, l'intero patrimonio relitto. L'aliquota era — come detto — progressiva ma la progressività restava correlata all'ammontare del patrimonio ma non alle consistenze delle quote dei singoli eredi, misuratrici della capacità contributiva di costoro. L'imposta avrebbe dovuto falciare pesantemente con la sua forbice progressiva, i patrimoni dei capitalisti ed imprenditori più noti e importanti d'Italia.

Ciò non è accaduto mai per l'incidenza ostativa, separatamente o congiuntamente, dei seguenti due fattori:

a) tramite « esterovestizioni », intestazioni fittizie e fiduciarie, sofisticate combinazioni giuridiche e lo spregiudicato impiego dello strumento societario, i titolari dei patrimoni più cospicui sono riusciti sempre a sfuggire al tributo;

b) la ricchezza ha via via perso il connotato « fisicistico » e progressivamente si è « globalizzata » e « virtualizzata » rendono quanto mai agevole la sua collocazione fuori dagli spazi costituenti il naturale campo di applicazione degli strumenti tipici della fiscalità nazionale.

L'imposta successoria è divenuta così un'imposta regressiva ossia iniqua. L'imposta, nata per i grandi patrimoni ha colpito solo i piccoli patrimoni. Essa, inoltre, è stata responsabile della grande « esportazione » di capitali e di una sorta di inquinamento della vita giuridica facendo proliferare operazioni fittizie di ogni tipo. L'intervento effettuato con il collegato 2000 ha ridotto i difetti più vistosi di questo tributo, ma ha rinunciato ad imboccare coraggiosamente e coerentemente la strada della totale soppressione. La totale soppressione è ormai quasi un passo necessitato e ogni titubanza in proposito va abbandonata. La perdita di gettito che ne deriva (irrisoria) è compensata egregiamente dal risparmio di risorse amministrative e professionali liberate.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, ribadisco la valutazione favorevole sul disegno di legge in esame, auspicandone una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

FALSITTA, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1456 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »;

rilevato preliminarmente che si configura come un provvedimento legislativo complesso che dispone una pluralità di interventi normativi incidenti su materie diverse e differenziati tra loro, la cui omogeneità discende dalla medesima finalità e cioè quella di rilancio delle attività economiche;

evidenziato che, tuttavia, non appare del tutto conforme ai criteri che presiedono alla qualità della legislazione prevedere in un unico contesto normativo un insieme di disposizioni di diversa specie il cui impatto e coordinamento con la legislazione vigente appare alquanto articolato e complesso;

constatata la presenza nel provvedimento di una serie di « rinvii muti » alla legislazione vigente, quale a titolo esemplificativo quelli di cui all'articolo 1, comma 3, che non consentono un'immediata e diretta individuazione degli istituti di volta in volta richiamati, apparendo al riguardo preferibile, ove possibile, il ricorso ad espliciti richiami degli istituti in questione;

rilevato che il disegno di legge originario, presentato al Senato, non risultava corredato dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa, né da quella contenente l'analisi d'impatto della regolamentazione;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 8, che rinvia, in ordine alle modalità di applicazione della agevolazione di cui al medesimo articolo 4, alla disciplina dell'articolo 3 della cosiddetta legge Tremonti (decreto-legge n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 del 1994), per quanto non espressamente disciplinato nel provvedimento in esame, appare necessario sostituire l'attuale formulazione della norma, che rimette all'interprete tale compito, con l'individuazione espressa delle disposizioni della cosiddetta legge Tremonti destinate a divenire incompatibili;

all'articolo 5, comma 1, è necessario, anche ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del regolamento della Camera, prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni relative alla soppressione delle agevolazioni

fiscali disposta dal medesimo articolo ed indicate nella tabella A allegata al provvedimento;

all'articolo 14, comma 1, che fa salve le disposizioni riguardanti le agevolazioni, le esenzioni, le franchigie e la determinazione della base imponibile in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si provveda alla precisa individuazione delle disposizioni che contengono tali misure;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 1, comma 7, e 3, comma 3, sia chiarito se i decreti interministeriali abbiano o meno natura normativa, richiamando in caso affermativo l'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; si provveda inoltre all'individuazione dei ministri competenti e a fissare un termine per la loro emanazione; l'indicazione della natura e del termine appare necessaria anche con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 2;

all'articolo 1, comma 8, sia espressamente chiarito se le finalità ivi previste del fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 388 del 2000 si aggiungano ovvero si sostituiscano a quelle già indicate nella formulazione originaria di cui al comma 1 del citato articolo 5 della legge n. 388 del 2000.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2 la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di collocare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 recanti le norme di delega in un autonomo articolo distinto da quello contenente i commi 1 e 4 che sono invece disposizioni di immediata applicazione, conformemente a quanto previsto al punto 2, lettera d) della lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;

all'articolo 6, che interviene su materia disciplinata dal codice civile, si dovrebbe valutare la possibilità di riformulare tale disposizione operando con la tecnica della novella allo stesso codice civile;

all'articolo 12, comma 5, appare opportuno verificare se la disposizione ivi contenuta configuri effettivamente una norma di interpretazione autentica, ed in tal caso inserire in un autonomo articolo rubricato in modo da evidenziare esplicitamente tale natura, in linea con quanto previsto sia dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, cosiddetto Statuto del contribuente, che attribuisce carattere eccezionale alle norme interpretative in campo tributario, e al punto 3, lettera l) della lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi; ovvero se si tratti di una modifica sostanziale con effetti retroattivi, esplicitando anche in tal caso il carattere derogatorio rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma

1, della citata legge n. 212 del 2000, che esclude, salva espressa deroga disposta con legge ordinaria, effetti retroattivi delle norme tributarie;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 7, comma 2, per quanto concerne le invenzioni, potrebbe risultare utile chiarire se con il termine « conseguimento » si intenda fare riferimento al completamento del procedimento di ricerca che ha condotto all'invenzione o al momento successivo del deposito della relativa domanda di brevetto;

all'articolo 18, comma 1, sarebbe opportuno eliminare il riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 11 considerato che, nel testo approvato dal Senato, non sembra più suscettibile di produrre effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, essendo stati soppressi nel corso dell'esame al Senato, infatti, i commi 2 e 3 del medesimo articolo 11 che, nel testo originario del provvedimento, recavano disposizioni in materia di disciplina dei versamenti unitari da parte dei contribuenti, di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, cui la relazione tecnica attribuiva effetti finanziari, in termini di maggiori oneri, pari a 90 miliardi ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1456 « Primi interventi per il rilancio dell'economia »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di configurare la disposizione di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge quale novella al codice civile o comunque di introdurre una disciplina di coordinamento con le disposizioni dello stesso codice;

b) valuti la Commissione l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate a garantire un maggior coordinamento tra la disciplina introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera b), in materia di titolarità dei diritti brevettuali e le normative già in vigore in tale ambito;

c) valuti la Commissione l'opportunità di formulare con maggiore precisione i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 17, comma 2, al fine di dettare una normativa di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e donazione e le norme del Capo VI del presente disegno di legge.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

sottolineato che la previsione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 subordina l'applicazione di una causa estintiva speciale dei reati ambientali alla emanazione di ordini di fare provenienti da organi amministrativi, oltreché al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa;

rilevata l'opportunità di modificare la norma suddetta coordinandola al disposto del comma 1 dello stesso articolo 2, che stabilisce, tramite il rinvio agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo n. 758 del 1994, che le corrispondenti prescrizioni di fare sono impartite ai trasgressori dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale;

rilevato che, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, penalizza eccessivamente il destinatario dell'ordine di fare, in quanto prevede il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso, nei casi in cui si configurino violazioni della normativa ambientale di modesta entità;

sottolineata l'opportunità di rendere applicabile la previsione della causa estintiva speciale dei reati ambientali di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 anche alle ipotesi di illeciti in materia urbanistico-edilizia contemplati dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, la cui gravità è minore rispetto a quella di quei reati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) All'articolo 2, comma 2, lettera a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'applicazione della causa

estintiva speciale dei reati ambientali operi in connessione ad ordini di fare emanati non dalla pubblica amministrazione in genere, bensì da un organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale;

b) All'articolo 2, comma 2, lettera a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la sanzione pecuniaria possa essere inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso tanto per non penalizzare chi ha commesso violazioni di modesta entità nonostante abbia adempiuto all'ordine di fare;

c) All'articolo 2, comma 2, lettera a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione della causa estintiva speciale dei reati ambientali anche ai reati in materia urbanistico-edilizia previsti dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1456, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia";

premesso che:

il provvedimento in esame, pur operando in funzione di obiettivi di sviluppo generale dell'economia nazionale, non rientra tra gli strumenti legislativi esaminati nel corso della sessione di bilancio. I mezzi necessari per la copertura finanziaria degli interventi medesimi debbono pertanto essere reperiti nelle forme ordinariamente previste dalla vigente legislazione contabile;

a tal fine, il disegno di legge individua le risorse necessarie a far fronte alla maggior parte degli oneri derivanti dalla sua attuazione nelle maggiori entrate attese dall'attuazione delle disposizioni in materia di agevolazione degli investimenti recate dal capo II del provvedimento;

tale modalità di copertura non risulta vietata dalla vigente legislazione in materia di contabilità pubblica; depone in tal senso non solo il disposto letterale dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge n. 468 del 1978, ma anche gli orientamenti del legislatore e della giurisprudenza contabile che ne ha accompagnato l'evoluzione nel corso della XII e della XIII legislatura;

la tipologia di copertura in questione fa tuttavia affidamento su stime suscettibili di elevata variabilità, posto che le risorse necessarie per far fronte ad oneri certi vengono individuate al di fuori

di quelle già presenti in bilancio e sulla base di stime, volte a dimostrare la ragionevole probabilità di poter acquisire maggiori entrate nella misura necessaria al riequilibrio del bilancio medesimo; ciò induce ad ascrivere a tale modalità di copertura carattere di eccezionalità in assenza degli elementi che consentono di valutare la reciproca influenza delle decisioni di *fiscal policy* e degli andamenti complessivi del sistema economico, che trovano la sede loro propria nella decisione di bilancio;

in tale contesto, un ruolo decisivo svolge pertanto la relazione tecnica, che — in fattispecie consimili — deve essere basata su presupposti quanto più possibile oggettivi e deve esporre argomenti che si raccordino coerentemente con i dati presenti nei diversi documenti contabili e non presentino carenze sul piano della coerenza logica e sistematica del ragionamento;

sotto tale riguardo, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame presenta taluni profili problematici in merito ai quali è emersa la necessità di richiedere al Governo ulteriori elementi di informazione e di conoscenza in particolare: *a)* sul piano delle maggiori entrate utilizzate a copertura, per le ipotesi di maggior gettito riconosciute, da un lato, all'andamento complessivo degli investimenti in rapporto all'effettiva dinamica del sistema economico nella presente fase, e, dall'altro lato, al regime di alternatività tra le agevolazioni previste dalla legislazione vigente e quelle che il provvedimento in esame intende introdurre; *b)* per quanto riguarda il costo fiscale del provvedimento, alla quantificazione del minor gettito derivante a regime dalla soppressione dell'imposta di successione e donazione, che non risulta coerente con le stime recate dai documenti di bilancio relativi all'anno in corso;

per altro, con particolare riferimento alle stime delle maggiori entrate attese dall'introduzione degli incentivi disposti dal capo II, le medesime si fondano necessariamente sul presupposto che gli operatori interessati assumano determinati comportamenti; a prescindere dallo stesso grado di attendibilità delle valutazioni e degli argomenti svolti nella relazione tecnica, ciò comporta che la corrispondenza tra il flusso delle maggiori entrate ipotizzato e quello realizzatosi in concreto non potrà che essere verificato *a posteriori*;

le considerazioni svolte non significano che gli interventi recati dal provvedimento non siano e restino comunque indispensabili; anzi, essi si palesano ancor più necessari nell'attuale fase che attraversa il sistema economico del Paese, che risulta profondamente modificato rispetto al contesto indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2002-2006, contesto nel cui ambito il provvedimento in esame è stato delineato e che necessita oggi di aggiornamento;

la Commissione intende comunque affermare, alla luce delle valutazioni svolte ed in esito all'esame del provvedimento, la necessità di prevedere adeguate forme di verifica e di riscontro dell'impatto finanziario del provvedimento lungo l'arco di tempo della sua operatività, che consentano di isolare gli effetti di quest'ultimo sul

piano del gettito rispetto all'entità tendenziale del gettito medesimo, assunto sia nel suo complesso sia nelle singole voci di tributo che ne determinano la misura;

tale necessità si pone con particolare evidenza ove si consideri che il disegno di legge in esame assume un determinato andamento nel tempo di un complesso di risorse pubbliche particolarmente ingente. L'effettiva realizzazione di tale andamento è destinata evidentemente a svolgere un ruolo decisivo sul mantenimento degli equilibri di finanza pubblica che saranno definiti per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso dalle leggi finanziarie annuali, cui spetta istituzionalmente la funzione di regolare l'andamento delle grandezze di finanza pubblica considerate nel loro complesso;

appare in conclusione necessario prevedere espressamente una clausola di salvaguardia di ordine generale — che potrebbe trovare idonea collocazione nell'ambito della legge finanziaria per il 2002 — volta a consentire al Parlamento di valutare periodicamente, in maniera specifica ed oggettiva, gli effetti degli incentivi per gli investimenti dal punto di vista del gettito tributario, in rapporto — come detto sopra — all'effettivo andamento dell'economia nella fase attuale. Ciò al fine di porre tempestivamente a disposizione delle Camere gli elementi conoscitivi necessari per assumere le misure ritenute opportune sulla base dei risultati prodotti dalle misure incentivanti, per come accertati in concreto e valutati — come detto — nel contesto degli obiettivi e degli equilibri di finanza pubblica definiti dalla legge finanziaria;

con specifico riferimento al profilo della garanzia della salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica a fronte dell'effettivo andamento delle entrate, occorre del resto tenere in considerazione che il provvedimento in esame non utilizza per finalità di copertura il gettito derivante dalle misure volte ad incentivare l'emersione dell'economia sommersa; al riguardo, si consideri che quota delle risorse finanziarie attese dall'attuazione di tali misure, per altro particolarmente ingenti nel loro complesso (essendo stimato il gettito per cassa nella misura di 7.941 miliardi per l'anno 2001, 10.602 miliardi per l'anno 2002, 13.044 miliardi per l'anno 2003 e 6.654 miliardi per l'anno 2004) si prevede venga destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed a valere sul Fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 388 del 2000, al riequilibrio dei conti pubblici (articolo 1, comma 8, secondo periodo); tale previsione sembra prefigurare uno strumento di cui il Governo, una volta approvato il provvedimento, potrà avvalersi al fine di contemperare le esigenze poste dal riordino del sistema tributario e dalla diminuzione della pressione fiscale con quelle connesse al rispetto dei vincoli posti dalla partecipazione del nostro Paese all'unione monetaria europea;

esprime

sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1456 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »;

valutata la rilevanza della disciplina di cui all'articolo 7, che introduce nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali;

ritenuto, in particolare, che tale disciplina costituisce un necessario passo avanti nella valorizzazione delle invenzioni brevettabili;

considerate, tuttavia, le rivendicazioni avanzate da istituzioni che operano nel sistema ricerca, con riferimento a università e enti pubblici di ricerca, in ordine alla titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, che ritengono debbano rimanere in capo all'istituto presso il quale la ricerca si è svolta, con l'impegno di garantire le strutture idonee allo scopo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo la possibilità di riesaminare la disciplina dell'articolo 7, prevedendo il riconoscimento dei diritti al brevetto in capo agli enti presso i quali si è svolta l'attività di ricerca, impegnandoli ad assumere iniziative di valorizzazione e riconoscendo comunque il ruolo del ricercatore, cui va assicurato un congruo compenso.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1456 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », approvato dal Senato;

considerato che l'articolo 2 contiene rilevanti interventi in materia ambientale;

rilevato che, al comma 4 del medesimo articolo 2, potrebbe essere preferibile ricorrere, in luogo dell'espressione « piani di emersione », alla identica denominazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 e all'articolo 1, commi 1, 4 e 8, in cui viene adoperata l'espressione « programmi di emersione »;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la prevista facoltà di regolarizzazione degli insediamenti produttivi riguarda esclusivamente le eventuali violazioni in materia ambientale commesse prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione la possibilità di precisare che la delega per l'introduzione di una causa estintiva speciale dei reati ambientali riguarda i soli reati ambientali a carattere tipicamente ecologico e non anche i casi di violazione della normativa urbanistica o di quella in materia di beni culturali e paesaggistici, peraltro esclusi dall'ambito di applicazione del precedente comma 1 del medesimo articolo 2.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1456, recante primi interventi per il rilancio dell'economia;

premesso che:

il disegno di legge reca importanti misure finalizzate ad assicurare nel breve e medio periodo una consistente ripresa produttiva, in conformità alle linee di intervento esposte dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria;

esso prevede, in particolare, disposizioni volte a favorire l'emersione dell'economia cosiddetta sommersa, a detassare gli utili reinvestiti nell'esercizio delle attività produttive, a modificare la disciplina dei diritti derivanti da invenzioni brevettabili realizzate presso università e pubbliche amministrazioni, a sopprimere l'imposta sulle successioni;

la filosofia del disegno di legge, di impulso degli investimenti e di agevolazione delle attività produttive, può rappresentare anche un'indispensabile iniezione di energia e di ottimismo in grado di favorire ed incoraggiare le capacità del mondo produttivo italiano, in presenza di un quadro economico internazionale caratterizzato da estrema incertezza, nel quale i recenti, tragici avvenimenti e le loro possibili conseguenze rischiano di determinare un significativo deterioramento delle prospettive di sviluppo;

appare pertanto necessario garantire che i meccanismi di incentivazione e promozione recati dal disegno di legge trovino

tempestiva applicazione, in modo tale che i loro effetti positivi possano iniziare a dispiegarsi entro la fine del corrente anno;

va d'altra parte rilevato che il disegno di legge costituisce parte di una più ampia azione del Governo, attraverso cui dovranno essere realizzate riforme strutturali ed una vasta manovra di sviluppo; in questa ottica, ove i contributi che scaturiscono dal confronto parlamentare non possano essere recepiti nel corso dell'esame del provvedimento, essi dovranno opportunamente essere oggetto di ulteriori, apposite iniziative legislative;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'incremento delle capacità competitive del paese a livello internazionale è strettamente connesso ad una intensificazione delle attività di ricerca da parte delle imprese: è pertanto necessario prevedere l'estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 alle spese sostenute per finalità di ricerca e di innovazione;

2) le disposizioni volte a favorire l'emersione dal sommerso potrebbero non essere in grado di esplicitare pienamente gli effetti previsti con riferimento alle imprese di minori dimensioni, che pure rappresentano uno degli elementi portanti del tessuto produttivo italiano: appare dunque necessario prevedere un monitoraggio degli effetti del processo di emersione, al fine di apportare eventuali, tempestive modifiche alle norme recate dal capo I del disegno di legge;

e con le seguenti osservazioni:

a) andrebbe approfondito l'effetto per le imprese commerciali e turistiche dell'abrogazione dei commi 74 e 95 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000, i quali intervengono sulle disposizioni agevolative per il commercio ed il turismo di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 14 della legge n. 449 del 1997: in considerazione della importanza che i settori del commercio e del turismo hanno per l'economia nazionale, occorre infatti che essi possano godere di significativi benefici dall'applicazione delle nuove agevolazioni recate dall'articolo 4 del provvedimento;

b) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, va rilevata l'esigenza di pervenire quanto prima a norme che consentano la costituzione di sezioni specializzate dei tribunali in materia di marchi e brevetti comunitari, che assicurino, tra l'altro, una rapida ed efficace definizione dei relativi procedimenti;

c) all'articolo 12 si prevede un riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi: in luogo che ai concorsi a premi sembrerebbe doversi far più opportunamente riferimento ai concorsi pronostici, atteso che i primi sono concorsi commerciali, sullo svolgimento dei quali l'articolo 19, comma 4, della legge n. 449 del 1997 ha attribuito al Ministero dell'industria (ora delle attività produttive) un potere di controllo che appare opportuno mantenere.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1546 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia » già approvato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, si ravvisa l'opportunità di chiarire se nell'ambito oggettivo degli incentivi all'emersione rientrano anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) all'articolo 1, comma 2, si ravvisa l'opportunità di precisare che la contribuzione sostitutiva si riferisce anche agli aspetti di carattere assistenziale;

c) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di indicare espressamente i Ministri competenti per l'approvazione del decreto.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

visto l'articolo 4, comma 2, dell'a.c. 1456 recante primi interventi per il rilancio dell'economia;

ritenuto che la proposta normativa menzionata costituisca un passo fondamentale nel percorso che dovrà portare alla compiuta attuazione delle disposizioni costituzionali che tutelano la famiglia naturale e, nello specifico, dell'articolo 31, che sancisce il compito delle istituzioni di agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi;

considerato che fino ad ora il disposto costituzionale richiamato è in stridente contrasto con la quotidianità e questo viene suffragato dall'analisi di uno dei parametri più evidenti, quale il tasso di natalità in Italia;

preso atto che, a proposito del tasso di natalità, nel 1976 l'Italia andò sotto la soglia del tasso di fecondità, non riuscendo più a garantire il ricambio generazionale fino ad arrivare agli attuali 1,2 figli

per coppia e che negli ultimi 40 anni la popolazione con meno di 5 anni si è praticamente dimezzata;

considerato che la competitività utilitaristica del mercato del lavoro ha spesso costretto i cittadini italiani a porre in secondo piano qualsiasi progetto procreativo a fronte del rischio occupazionale, anche perché, nell'ambito della legislazione statale, non sono state finora attuate politiche realmente in grado di conciliare l'impegno lavorativo e l'impegno educativo e di cura;

preso atto che la norma in discussione innesta un circolo virtuoso, teso all'armonizzazione fra tempi di lavoro e tempi di cura familiare che è peraltro ampiamente e da molti anni sperimentata dai nostri *partners* europei;

considerato che alcune Regioni si sono dotate di strumenti normativi in grado di favorire la creazione di asili-nido aziendali in via sperimentale, ottenendo ottimi risultati. In particolare il Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale n. 49 del 1993, come modificata dalla legge finanziaria regionale n. 13 del 2000, prevede, all'articolo 13, che la regione possa concedere alle cooperative e agli enti privati con finalità di lucro, che garantiscono il rispetto degli *standard* qualitativi ed organizzativi e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature fino ad un massimo del novanta per cento sulla spesa ammessa;

considerato altresì che per le ragioni sopra esposte, l'articolo 4, comma 2, segna una fase nuova nella politica in materia di tutela della famiglia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I
NORME PER INCENTIVARE
L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA
SOMMERSA

ART. 1.

(Dichiarazione di emersione).

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I
NORME PER INCENTIVARE
L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA
SOMMERSA

ART. 1.

(Dichiarazione di emersione).

Identico.

ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclu-

sivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi

oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

ART. 2.

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione — Delega al Governo in materia di tutela ambientale).

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:

a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;

ART. 2.

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione — Delega al Governo in materia di tutela ambientale).

Identico.

b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale così come accertato da autorità pubblica competente;

b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;

c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

Identico.

modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.

2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo.

5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

ART. 4.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

ART. 4.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito).

Identico.

della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche

mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

ART. 5.

(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).

1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:

a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono conti-

ART. 5.

(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).

Identico.

nuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non può eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di impo-

sta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

CAPO III
INNOVAZIONE

ART. 6.

(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale).

1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.

ART. 7.

(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali).

1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, primo comma, le parole: « o dell'Amministrazione pubblica » sono soppresse;

CAPO III
INNOVAZIONE

ART. 6.

(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale).

Identico.

ART. 7.

(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali).

Identico.

b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« ART. 24-*bis.* — 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli

sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore ».

2. La disciplina di cui all'articolo 24-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

CAPO IV

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

ART. 8.

(Suppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori).

1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2215. — *(Modalità di tenuta delle scritture contabili).* — I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo

CAPO IV

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

ART. 8.

(Suppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori).

Identico.

39, primo comma, è sostituito dal seguente:

« I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni ».

4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che

assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di lire 20.000 »;

b) nella colonna « Modo di pagamento », dopo le parole: « Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata », sono aggiunte le seguenti: « o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni ».

ART. 9.

(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile »;

b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5 ».

2. Per le società di persone, in conformità alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci.

ART. 9.

(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro).

Identico.

ART. 10.

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro ».

2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

ART. 11.

(Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF).

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

« 3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro del-

ART. 10.

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza).

Identico.

ART. 11.

(Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF).

Identico.

l'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ».

CAPO V

RIORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

ART. 12.

(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili).

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di

CAPO V

RIORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

ART. 12.

(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili).

Identico.

razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino

alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

5. L'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.

CAPO VI

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

ART. 13.

*(Soppressione dell'imposta
sulle successioni e donazioni).*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.

2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

ART. 14.

(Esenzioni e riduzioni di imposta).

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti

CAPO VI

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

ART. 13.

*(Soppressione dell'imposta
sulle successioni e donazioni).*

Identico.

ART. 14.

(Esenzioni e riduzioni di imposta).

Identico.

in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2.

2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 15.

*(Disposizioni di attuazione
e di semplificazione).*

1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di suc-

ART. 15.

*(Disposizioni di attuazione
e di semplificazione).*

Identico.

cessione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.

ART. 16.

(Disposizioni antielusive).

1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.

ART. 17.

(Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il coordinamento di disposizioni in materia fiscale).

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

ART. 16.

(Disposizioni antielusive).

Identico.

ART. 17.

(Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il coordinamento di disposizioni in materia fiscale).

Identico.

donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo.

4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

CAPO VII

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per

CAPO VII

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

Identico.

l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni;

b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;

c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;

d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;

e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;

f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni;

g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;

h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni;

i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;

l) Ministero per i beni e le attività culturali: lire 11.870 milioni;

m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.

2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata « Fondi per il rilancio dell'economia », intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio

dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresì di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

Identico.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

TABELLA
(articolo 5, comma 1)

- 1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente « Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;
- 2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale »: articolo 2, commi da 8 a 13;
- 3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12;
- 4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente « Misure in materia fiscale »: articolo 3, commi 1 e 2;
- 5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »: articolo 6, commi 4, 5 e 24;
- 6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »: articolo 9;
- 7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »: articolo 145, commi 74 e 95;
- 8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese »: articolo 2.

TESTO DELLA COMMISSIONE.

TABELLA
(articolo 5, comma 1)

Identica.

Lire 1800 = € 0,93



14PDL0008430